



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott. Riccardo Rapelli

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Enzo Colleoni
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott.ssa Federica Prometti
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Clara Barinetti
Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Simona Corna
Dott.ssa Ylenia Del Prato
Dott.ssa Grazia Illipronti
Dott.ssa Federica Minaudo

Circolare n. 40 del 15/09/2025

- 1) Le news di settembre
- 2) È finalmente operativo lo speciale split payment nel settore logistica e trasporti: approvato il modello di comunicazione e istituito il codice tributo
- 3) L'INPS definisce la procedura per la richiesta della riduzione INPS 50% per i nuovi iscritti alla gestione INPS artigiani commercianti
- 4) Convertito il Decreto Fiscale

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l'obbligo di stipulare un'assicurazione da parte delle imprese, a copertura dei danni relativi alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale.

Le scadenze di tale adempimento, definite dal D.L. n. 39/2025, sono le seguenti:

- 01/10/2025 per le medie imprese;
- 01/01/2026 per le piccole e micro imprese.

Per maggiori informazioni in merito, si rimanda alla circolare di Studio n. 26 del 15.05.2025.

1) Le news di settembre

Contributo integrativo Inarcassa

Dal 2025 cambia la tempistica di versamento per il contributo integrativo dovuto dagli ingegneri e architetti iscritti agli Albi professionali e titolari di partita IVA ma non iscritti a Inarcassa, nonché dalle società di ingegneria. Il termine ordinario del 31 agosto viene spostato al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo
Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte
Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

Canone Rai e B&B

Nella sezione FAQ del sito della RAI vengono pubblicati dei chiarimenti in merito al canone per le attività di bed&breakfast. In breve, la RAI, dalle FAQ, afferma che le locazioni turistiche, quali, ad esempio, case e appartamenti per vacanze, B&B, agriturismi e altri, a prescindere dalla forma imprenditoriale, devono essere equiparate alle strutture ricettive.

Detrazione IVA doganale

L'Agenzia delle Entrate con la risposta all'istanza di interpello n.213/2025 ha confermato che la detrazione dell'IVA doganale è ammessa anche se l'importatore non è proprietario delle merci, purché queste siano utilizzate nell'attività d'impresa e vi sia una chiara correlazione con le operazioni imponibili. Deve valere il presupposto tale per cui le spese relative all'importazione effettivamente sostenute dall'importatore e rimaste a carico del medesimo siano in grado di influenzare il prezzo delle cessioni realizzate dalla Società.

Trattamento fiscale della cessione del marchio

Con la risposta a interpello n.210/2025 l'Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale della cessione del marchio e in particolare chiarisce che la cessione di un marchio accompagnata da diritti IP collegati (come disegni, modelli e diritti d'autore su materiali promozionali) non configura una cessione di ramo d'azienda, ma va trattata come cessione di singoli beni, rilevanti ai fini IVA.

Ampliato a due anni il termine per alienare l'immobile e fruire del credito di imposta per il riacquisto della prima casa

L'articolo 1, comma 116, Legge n. 207/2024 ha modificato da 1 a 2 anni l'arco temporale entro il quale l'acquirente persona fisica di una nuova prima casa deve procedere alla vendita della precedente abitazione acquistata sempre con l'agevolazione prima casa, per non perdere l'applicazione delle aliquote agevolate su imposte di registro, ipotecaria e catastale ovvero sull'IVA.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il termine di 2 anni valido per l'applicazione delle imposte indirette con aliquote agevolate sull'acquisto rileva anche per la fruizione dell'altra agevolazione consistente nel credito di imposta per il riacquisto della prima casa.

2) È finalmente operativo lo speciale split payment nel settore logistica e trasporti: approvato il modello di comunicazione e istituito il codice tributo

L'articolo 17, comma 6, lett. a-quinquies) del D.P.R. n. 633/1972, modificato dalla Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), introduce una nuova ipotesi di applicazione del meccanismo del reverse charge per le prestazioni di servizi rese tramite appalto, subappalto, affidamento a consorziati o altri rapporti contrattuali, nei confronti di imprese operanti nel settore della logistica e del trasporto merci

In attesa dell'autorizzazione UE prevista dall'art. 395 della Direttiva 2006/112/CE, il legislatore ha introdotto un regime transitorio opzionale. Tale regime consente, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, che l'IVA venga versata dal committente in nome e per conto del prestatore, il quale resta solidalmente responsabile dell'imposta. L'opzione è estendibile anche ai rapporti tra appaltatori e subappaltatori.

Questa modalità, assimilabile allo split payment, prevede che:

- la fattura sia emessa dal prestatore;
- l'IVA sia versata dal committente entro il 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura;
- non sia ammessa alcuna compensazione.

Con il provvedimento n. 309107/E del 28 luglio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione per l'esercizio dell'opzione. La comunicazione, valida per tre anni, può essere presentata anche per singoli contratti e rapporti tra subappaltatori, indipendentemente dalle scelte effettuate nel rapporto principale.

La Risoluzione n. 47/E del 28 luglio 2025 ha istituito il codice tributo "6045" per il versamento dell'IVA tramite modello F24. Il codice deve essere indicato nella sezione "Erario", nella colonna "importi a debito versati", con riferimento al mese e all'anno d'imposta (formati "00MM" e "AAAA")

3) L'INPS definisce la procedura per la richiesta della riduzione INPS 50% per i nuovi iscritti alla gestione INPS artigiani commercianti

Con la circolare n. 83/2025, l'INPS ha fornito le indicazioni circa l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 186 dell'unico articolo che compone la Legge di Bilancio per l'anno 2025 (Legge n. 207/2024) e con le quali il Legislatore ha previsto con decorrenza dall'anno 2025 e per una durata di 36 mesi, la possibilità di richiedere una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi che hanno avviato l'attività e che si sono iscritti per la prima volta nell'anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

I soggetti interessati	• titolari di ditte individuali e familiari che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario; • soci di società, sia di persone sia di capitali (S.r.l.); • coadiuvanti e coadiutori familiari dei titolari come sopra individuati.
-------------------------------	--

Lo scorso 7 agosto, l'INPS ha comunicato che è possibile presentare in via telematica la domanda di esonero da parte del titolare del nucleo aziendale, accedendo al "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" e compilando il modulo "Riduzione 50% ART-COM 2025".

Sempre dal portale i richiedenti possono verificare l'esito dell'istanza.

Le indicazioni dell'INPS	• L'accesso può essere effettuato al seguente percorso: "Imprese e Liberi Professionisti" > "Esplora Imprese e Liberi Professionisti" > sezione "Strumenti" > "Vedi tutti" > "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" > "Utilizza lo strumento", autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0. • In fase di prima applicazione l'accesso è consentito con i profili "cittadino" e "consulente/commercialista" mentre con successivo messaggio sarà resa nota la possibilità di accesso con altri profili.
---------------------------------	---

	• Il possesso dei requisiti di legge, descritti nella circolare n. 83/2025, è dichiarato dal richiedente, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nel modulo di presentazione della domanda. • Nella stessa, oltre al possesso di tutti i requisiti di legge, il richiedente deve dichiarare di non avere superato l'importo di aiuti concedibili indicati nel Regolamento UE n. 2023/2831 della Commissione, del 13/12/2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
--	---

La riduzione contributiva del 50% opera in maniera continuativa per 36 mesi e, nel caso in cui nel corso del tempo si determini una variazione del codice della posizione aziendale (ad esempio, per spostamento di Provincia dell'attività o per iscrizione a una diversa gestione speciale autonoma), non è necessario per il beneficiario presentare una nuova domanda.

L'incompatibilità con le altre agevolazioni

La circolare n. 83/2025 fornisce chiarimenti con riferimento al divieto di cumulabilità della riduzione con le altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota. In particolare, l'INPS precisa che non è possibile riconoscere la riduzione del 50% nel caso in cui i lavoratori già fruiscono:

- della riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto, prevista dall'articolo 59, comma 15, Legge n. 449/1997;
- della riduzione del 35% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali in regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 77 a 84, Legge n. 190/2014.

Chiarimenti per i forfettari che hanno già richiesto la riduzione del 35%

Qualora il contribuente forfettario abbia richiesto la riduzione del 35% prima della pubblicazione della circolare (cioè, fino al 23/04/2025) è possibile, per lo stesso, presentare questa nuova domanda di riduzione contributiva del 50% prevista dalla legge di Bilancio 2025.

La presentazione di tale domanda determinerà la disapplicazione del regime previdenziale forfettario dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale e l'applicazione della nuova riduzione contributiva.

In via eccezionale e per il solo anno 2025, tale opzione non determinerà, pertanto, l'impossibilità di fruire nuovamente della riduzione del 35% al termine della fruizione della riduzione contributiva del 50% per i nuovi iscritti nell'anno 2025: sarà pertanto possibile per il beneficiario della nuova riduzione del 50%, al termine del periodo triennale di fruizione di quest'ultima, chiedere l'applicazione della riduzione del 35%.

4) Convertito il Decreto Fiscale

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2025 la Legge n. 108/2025, che converte con modificazioni il D.L. n. 84/2025, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale". Per una panoramica dettagliata dei contenuti principali si rinvia alla circolare n. 35 del 15 luglio 2025. Di seguito, si propone una sintesi delle principali novità introdotte.

ARTICOLO	CONTENUTO
Art. 1 comma 1-bis	Tassazione usufrutto e costituzione di diritti reali di godimento Viene chiarito che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce un reddito diverso imponibile ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. h), TUIR, quando il soggetto disponente conserva un diritto reale sul bene immobile, mentre rappresenta una plusvalenza, tassabile ai sensi delle lett. b) e b-bis) al ricorrere delle condizioni temporali ivi previste, se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene.
Art. 6-bis	Esenzione IMU per lo svolgimento di attività sportive Viene previsto che ai fini dell'esenzione IMU di cui all'art. 1, comma 759, lett. g), Legge n. 160/2019, per l'applicazione delle disposizioni riferite allo svolgimento delle attività sportive (art. 1, comma 1, lettera m Regolamento di cui al Decreto MEF n. 200/2012) i Comuni individuano i corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale per verificare il rispetto delle condizioni di cui all'art. 4, comma 6, Regolamento. I corrispettivi medi di cui sopra sono individuati annualmente e sono pubblicati da ciascun Comune nel proprio sito internet istituzionale. Per ambito territoriale si intende quello comunale e, nel caso in cui non esistano strutture di riferimento all'interno del singolo comune, detto ambito può essere esteso fino a quello regionale. Nelle more dell'attuazione, ai fini dell'applicazione dell'esenzione, per le associazioni sportive dilettantistiche e per le società sportive dilettantistiche di cui all'art. 90, Legge n. 289/2002, rileva la sola iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 39/2021, a valere dall'anno di iscrizione nel predetto registro.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati